

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	83
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	84
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	90
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 settembre 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che, nella seduta del 1° ottobre scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione. Fa presente che la Commissione è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri.

Nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Segnala, infine, che sul provvedimento non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Silvia VELO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, osserva che il rinvio di ulteriori sei mesi dell'abrogazione delle norme in materia di durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, di cui all'articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di applicazione di effettive sanzioni da parte dell'Unione europea.

Segnala poi che le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di bevande a base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Infine, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 32, che escludono o rendono facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo, risultano compatibili con l'ordinamento comunitario e non appaiono pertanto suscettibili di determinare l'apertura di procedure di infrazione.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il rinvio di ulteriori sei mesi dell'abrogazione delle norme in materia di

durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, di cui all'articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di applicazione di effettive sanzioni da parte dell'Unione europea;

le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di bevande a base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa comunitaria in materia;

le disposizioni di cui all'articolo 32, che escludono o rendono facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo, risultano compatibili con l'ordinamento comunitario e non appaiono pertanto suscettibili di determinare l'apertura di procedure di infrazione;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre

2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento nel termine di sette giorni e che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per la predisposizione della stessa.

Il sottosegretario Silvia VELO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato ad eccezione degli articoli 2-*bis*, 5-*bis*, 10-*bis*, 10-*ter*, 11, 13, 16, 22, 30, 33 e 35, di cui si richiede una riformulazione, e degli articoli 14-*bis*, 14-*octies*, 26-*ter* e 36, di cui si richiede la soppressione (*vedi allegato*). In riferimento alla relazione tecnica testé depositata, segnala un refuso in relazione all'articolo 2-*bis*, in quanto la somma riassegnabile non è di 416 milioni di euro, bensì di 426 milioni di euro.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata, nel sottolineare che, all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 Governo, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014);

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2-*bis*, appare necessario precisare che, nell'ambito dei progetti fi-

nanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al finanziamento del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, coordinando conseguentemente le restanti disposizioni dell'articolo;

l'articolo 5-*bis*, nel novellare l'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrebbe prevedere che la valutazione di impatto sanitario non sia svolta direttamente dall'Istituto superiore di sanità, ma effettuata in conformità alle linee guida predisposte dal medesimo Istituto, che collabora comunque alle attività di controllo e di monitoraggio, operando con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10-*bis*, che pone a carico dell'Osservatorio dei contratti pubblici nuovi compiti di monitoraggio, appare necessario inserire, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 10-*ter*, che prevede l'adozione di un piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale nonché di un piano di azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria;

appare opportuno che, al medesimo articolo 10-*ter*, il citato piano per la qualificazione ambientale sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché sentito il medesimo Ministro;

all'articolo 11, che prevede misure per incentivare il risparmio e il riciclo di materiale, attraverso l'introduzione dell'articolo 206-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, appare necessario, al

fine di superare le criticità derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, sopprimere le disposizioni che riguardano la concessione di ulteriori incentivi sottoforma di credito di imposta, detrazioni fiscali e riduzione dell'IVA, fruibili da una platea potenzialmente vastissima di beneficiari;

al medesimo articolo 11, laddove si introduce l'articolo 206-*quater* del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, in materia di incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo, appare necessario precisare, al comma 4 del medesimo articolo 206-*quater*, che i predetti incentivi possano essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento UE n. 1407/2013;

all'articolo 13, in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, dovrebbe essere soppresso il comma 2, che continua a richiamare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla costituzione di una segreteria tecnica, nonostante la previsione di tale decreto e della stessa segreteria tecnica sia stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;

all'articolo 13, comma 4, appare necessario precisare che la possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, è riconosciuta esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, e comunque fino ad un massimo di 15 unità;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito

in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

L'articolo 14-*bis* dovrebbe essere soppresso, poiché prevede una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, attraverso contributi a carico dei soggetti interessati, definiti sulla base di criteri che non garantiscono il reperimento delle occorrenti risorse;

L'articolo 14-*quater*, che disciplina il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, non comporta effetti finanziari, sia perché il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che i relativi costi di gestione non vengono più sostenuti, sia perché vige l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI;

L'articolo 14-*octies* dovrebbe essere soppresso – a meno che non si preveda l'introduzione di procedure che assicurino la sua neutralità finanziaria – in quanto le disposizioni ivi contenute provvedono ad oneri non quantificati, derivanti dalle attività inerenti alla raccolta di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, attraverso una copertura inidonea, ossia mediante un aumento non meglio precisato delle aliquote di accise sui tabacchi, che appare suscettibile di causare una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale;

L'articolo 14-*novies*, concernente la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute presentano carattere ordinamentale;

L'articolo 14-*decies*, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani assimilati, non determina effetti finanziari negativi, in quanto, da un lato,

si limita a prorogare il termine per l'emanazione del regolamento ministeriale per la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, dall'altro, introduce l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

all'articolo 16, recante disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori, appare necessario reintrodurre, al comma 1, lettera c), il riferimento alla direttiva 2006/66/CE nonché sopprimere il successivo comma 4, che risulta privo di contenuto normativo, limitandosi il medesimo comma a riprodurre disposizioni già vigenti;

L'articolo 18 non comporta effetti finanziari, in quanto circoscrive gli obblighi di adesione al Consorzio CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati;

L'articolo 19-*bis*, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere la promozione da parte delle Regioni di misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive nel caso di raggiungimento da parte dei comuni degli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione già approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013;

appare necessario ripristinare – a meno che non si intenda mantenere i

profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente – l'originaria formulazione dell'articolo 22, in materia di autorità di bacino, quale risultante dal disegno di legge C. 2093 presentato dal Governo, posto che tali modifiche, nel loro complesso, sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 26-*bis*, recante disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano, non comporta effetti finanziari negativi, poiché le disposizioni ivi contenute finalizzano l'estensione dei sovra canoni anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati;

appare necessario sopprimere l'articolo 26-*ter*, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, poiché non si possono escludere effetti finanziari negativi derivanti dalla prevista automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere;

l'articolo 29-*bis* non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute si limitano a riconoscere una mera facoltà per i comuni e per i loro enti strumentali di individuare i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo;

all'articolo 30, appare necessario precisare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 32, concernente la gestione di rifiuti sanitari, non comporta oneri per la finanza pubblica – giacché l'attività di smaltimento dei rifiuti è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – e non presenta profili di incompatibilità con la disciplina europea, posto che l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE non prevede una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35;

al medesimo articolo 32, inoltre, dovrebbero essere corretti i riferimenti normativi ivi contenuti alla legge n. 214 del 2011, con il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando conseguentemente la rubrica;

agli articoli 33 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e Strategia nazionale *Green Communities*, dovrebbero essere inserite apposite clausole di invarianza finanziaria;

all'articolo 34, la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività concernenti l'istituzione di aree *oil free* sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

appare necessario sopprimere l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il « Fondo italiano investimenti *green communities* SGR Spa », posto che, da un lato, l'onere che ne consegue, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro, non è puntualmente riferito ad una o più annualità, dall'altro, la relativa copertura è posta genericamente a carico delle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020, ed è previsto altresì un obbligo in capo a Cassa depositi e prestiti di partecipare al predetto fondo, in contrasto con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;

valutata la necessità, all'articolo 33, di prevedere, contestualmente all'introduzione della predetta clausola di invarianza finanziaria, anche la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a per l'anno 2015 *con le seguenti:* Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,;

conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti *con le seguenti:* in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 10-ter, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti,;

all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 *con le seguenti:* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

all'articolo 13, sopprimere il comma 2;

all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni *con le seguenti:* il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni;

conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali *con le seguenti:* fino ad un massimo di 15 unità,;

all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura *fino a:* 549/1995 *con le seguenti:* la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

sopprimere l'articolo 14-bis;

sopprimere l'articolo 14-octies;

all'articolo 16, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive *aggiungere le seguenti:* 2006/66/CE,;

all'articolo 22, apportare le modificazioni necessarie per ripristinare il testo originario del disegno di legge C. 2093, salva la possibilità di mantenere i soli profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

sopprimere l'articolo 26-ter;

all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,;

all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

conseguentemente, al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il

seguito: 1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi,;

all'articolo 35, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

sopprimere l'articolo 36;

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, sopprimere il comma 4;

all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: della legge 22 dicembre 2011, n. 214 *con le seguenti:* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 32 con la seguente: Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 10-ter, comma 1, di sostituire le parole da: di concerto *fino a:* politiche agricole e forestali *con le seguenti:* di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, finalizzato a recepire la direttiva 2012/28/UE, disciplina taluni utilizzi consentiti di opere orfane e che lo stesso è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Rileva che il provvedimento, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento all'onere di 150.000 euro, relativo all'istituzione della banca

dati, ritiene che andrebbe chiarito se la sua configurazione quale limite massimo sia compatibile con la natura della spesa, che, stando agli elementi forniti dalla relazione tecnica, sembra riguardare un elemento essenziale per il recepimento della direttiva comunitaria.

Ritiene che andrebbe, inoltre, valutato il profilo temporale della spesa – anno 2014, in base al testo – alla luce della presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame e che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine ai possibili effetti finanziari, non considerati dalla relazione tecnica, connessi ai compiti assegnati alle organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane. Fa riferimento, in particolare, ai costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico; agli obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali; agli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte; ai compensi spettanti ai titolari dei diritti nei casi previsti dal testo. Osserva che tali chiarimenti risultano necessari, tenuto conto che una parte delle organizzazioni indicate dall'articolo 1 è costituita da soggetti pubblici.

In merito ai profili di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 69-*quater*, comma 4, relativi alla istituzione di una banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, pari a euro 150.000 per l'anno 2014, fa presente che il previsto utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) appare conforme al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 96 del 2013, che prevede che, alla copertura di eventuali spese previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge di delegazione europea, possa provvedersi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, con le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge

n. 183 del 1987. Reputa, comunque, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette somme non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo.

Dal punto di vista formale, segnala che l'articolo 3, comma 2, andrebbe riformulato sostituendo le parole: « nella parte in cui inserisce il nuovo testo dell'articolo 69-*quater*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 » con le seguenti: « capoverso articolo 69-*quater*, comma 4, terzo periodo », e che al medesimo comma 2, inoltre, andrebbe modificata la formulazione dell'autorizzazione di spesa, sostituendo le parole: « si provvede, con un importo pari ad un massimo di euro 150.000 per l'anno 2014, » con le seguenti: « nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2014 si provvede ».

Il sottosegretario Silvia VELO, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, concernenti l'implementazione della banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, possono configurarsi come limite di spesa.

Rileva, inoltre, che le organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'attuazione dell'articolo 69-*bis*, comma 3, concernente i costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico, dell'articolo 69-*quater*, commi da 4 a 6, in materia di obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali, dell'articolo 69-*quater*, comma 14, concernente gli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte, e dell'articolo 69-*quinquies*, in materia di compensi spettanti ai titolari dei diritti su un'opera o su un fonogramma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotti dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Infine, evidenzia che l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n. 105);

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dai quali si evince che:

gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, concernenti l'implementazione della banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, possono configurarsi come limite di spesa;

le organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'attuazione dell'articolo 69-*bis*, comma 3, concernente i costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico, dell'articolo 69-*quater*, commi da 4 a 6, in materia di obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali, dell'articolo 69-*quater*, comma 14, concernente gli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte, e dell'articolo 69-*quinquies*, in materia di compensi spettanti ai titolari dei diritti su un'opera o su un fonogramma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotti dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto;

l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

rilevata la necessità di riformulare più puntualmente l'articolo 3, commi 1 e 2, recante disposizioni finanziarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: nella parte in cui *fino a:* legge 22 aprile 1941, n. 633, *con le seguenti:* capoverso ART. 69-*quater*, comma 4;

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: nella parte in cui *fino a:* per l'anno 2014, *con le seguenti:* capoverso ART. 69-*quater*, comma 4, nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Atto n. 104.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad assicurare il completo recepimento della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e la modifica della direttiva 1999/63/CE. Osserva che il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1, intervenendo sul quadro normativo vigente, modifica la nozione di armatore, specificando che per esso deve intendersi « il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave ». Segnala che la medesima disposizione stabilisce, altresì, che i predetti soggetti conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore. Osserva, inoltre, che, come rilevato dalla relazione tecnica, le norme in questione sono di carattere ordinamentale e limitano i propri effetti al versante della

individuazione dei soggetti cui debbono restare ascritte le responsabilità proprie della figura dell'armatore.

Segnala che il successivo articolo 2, nel novellare il decreto legislativo n. 271 del 1999, in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, introduce il nuovo articolo 5-*bis*, che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca, alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. A tale riguardo, come evidenziato dalla relazione tecnica, evidenzia che il suddetto articolo 5-*bis* stabilisce in capo alle citate amministrazioni un nuovo compito integralmente riconducibile nell'ambito delle funzioni istituzionali e destinato ad essere assolto con le risorse allo stato disponibili.

Segnala, infine, che l'articolo 3 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno alle disposizioni ivi contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel ritenere che il testo all'esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, attesa la portata ordinamentale delle disposizioni in esso contenute e la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2009/158/CE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Fa presente che, come affermato dalle relazioni allegate al testo, il provvedimento è finalizzato a dare attuazione ad una direttiva di codifica che, in quanto tale, è priva, dal punto di vista normativo, di una vera portata innovativa. Rileva, infatti, che le norme di polizia sanitaria contenute nella direttiva 2009/158/CE sono già sostanzialmente vigenti nell'ordinamento nazionale, essendo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 587 del 1993 (Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova).

Osserva che l'unico aspetto innovativo del provvedimento in esame riguarda l'introduzione di norme sanzionatorie, contenute nell'articolo 26.

Segnala che il testo, composto da 28 articoli e da 5 allegati tecnici, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostanziale assenza nel provvedimento di norme aventi una portata innovativa rispetto alla vigente disciplina in materia di polizia veterinaria nel settore in esame; ciò con la sola eccezione, evidenziata dalla stessa relazione tecnica, delle norme con cui viene introdotto un sistema sanzionatorio in precedenza non previsto, di cui all'articolo 26.

In ordine a quest'ultimo aspetto del nuovo sistema sanzionatorio, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultino sufficienti sia per il complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 26. Fa presente che tale chiarimento andrebbe acquisito anche con specifico riferimento alle competenti strutture delle regioni e delle province autonome. Sempre riguardo al sistema sanzionatorio, segnala come andrebbe chiarito se, e in quale misura, i proventi delle nuove sanzioni, il cui utilizzo è previsto dall'articolo 26, comma 7, risultino necessari per integrare le risorse già disponibili a normativa vigente per l'esecuzione delle attività di accertamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la relazione tecnica chiarisce che i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli uffici periferici del Ministero della salute saranno coperti a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente iscritte nei capitoli 5100 (piani di gestione 10 e 15) e 5023 (piano di gestione 1) che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data del 3 ottobre 2014, recano in termini di competenza per l'esercizio in corso una disponibilità pari ad oltre il 60 per cento delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2014. In particolare,

ricorda che le disponibilità in termini di competenza relative ai suddetti capitoli sono pari, rispettivamente, a euro 13.093, euro 44.582 e euro 31.729.

Il sottosegretario Silvia VELO, in merito ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala che le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultano sufficienti sia per lo svolgimento del complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultano sufficienti sia per lo svolgimento del complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici, sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

RELAZIONE TECNICA


Ministero
dell'Economia e delle Finanze
 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 ISPettorato Generale per gli Affari Economici
 UFFICIO VIII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 1 OTT. 2014
Prot. n. 1-5689

Roma, 1 OTT. 2014

Prot. n. 76106/2014

Rif. Prot. Entrata n.75853/2014

Allegati:

Risposta nota n.

All' Ufficio Legislativo – Economia

Al Gabinetto del Ministro

S E D E

OGGETTO: A.C. 2093- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di Stabilità 2014) – Verifica della Relazione Tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata relativa agli articoli , 1-bis, 2, 4, 7, 7-bis, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter 12-quater, 12-quinquies, 13-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies, 14-septies, 14-novies, 14-decies, 15-bis, 17, 18, 19-bis, 21, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 26-bis, 27, 28, 29-bis, 31, 32, 34 e 37.

Non si procede alla verifica relativamente agli articoli 2-bis, 5-bis, 10-bis, 10-ter, 11, 13, 14-bis, 14-octies, 16, 22, 26-ter, 30, 33, 35 e 36.

Conseguentemente si ritiene necessario che vengano recepite le richieste di seguito riportate;

1) RIFORMULAZIONI

Articolo 2-bis:

Al primo comma, sostituire le parole “è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2015” con le seguenti “sono destinati in via prioritaria fino a 35 milioni di euro nell'ambito di progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, per la quota di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

Sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma.

Conseguentemente, la relazione tecnica deve essere modificata come segue:

“L'articolo 2 bis incentiva una serie di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare delle forme di car-pooling e bike-pooling, mediante la realizzazione di un programma nazionale di mobilità “dolce” nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro.

A tale programma sono destinate risorse nel limite di 35 M milioni di euro a valere sulle risorse provenienti dalle aste delle quote di emissioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del D.lgs. 30 del 2013, per le quote di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La copertura di tali risorse è data dalla quota, destinata dal predetto D.lgs. 30 del 2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da imputarsi alle somme già versate in conto Entrate dello Stato nel corso del corrente anno, in via di riparto e assegnazione. La quota di competenza del Ministero dell'Ambiente per il 2014 è pari a 149 milioni euro sui 416 milioni euro totali che rappresentano il valore delle quote assegnate fino all'anno 2013".

In ogni caso, la norma così riformulata potrà avere ulteriore corso nel presupposto che il Dipartimento per le Politiche Europee ne asseveri la compatibilità con la normativa comunitaria.

Articolo 5-bis:

Dall'attuale formulazione della norma potrebbero derivare oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, al comma 1, dopo le parole "Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità" vanno inserite le parole "che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

Inoltre, tenendo conto delle osservazioni del Ministero della Salute, al comma 1, le parole "da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti" vanno sostituite con le seguenti "in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto Superiore di sanità".

Articolo 10-bis, 10-ter, 33 e 35:

È necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11:

Al fine di superare le criticità derivanti dalla concessione di incentivi sotto forma di credito d'imposta, detrazione fiscale e riduzione dell'IVA, si reputa necessario il ripristino del comma 3 dell'articolo 206-ter del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, nella sua formulazione originaria e la contestuale soppressione dei commi 3 e 4 del testo attuale.

Inoltre, in merito all'articolo 206-quater, si rende necessario riformulare il comma 4 nei seguenti termini "Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013".

Articolo 13:

Al fine di rendere la disposizione coerente con le modifiche apportate in Commissione, è necessario sopprimere il comma 2, che prevede che il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, venga adottato dopo il perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di definire il funzionamento della Segreteria tecnica.

Inoltre, al fine di rendere esplicito che l'ambito di applicazione del comma 4 sia rivolto al solo personale assunto a tempo indeterminato, per l'ulteriore corso della norma, l'attuale comma 4 va stralciato e si propone la seguente riformulazione:

"4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3

~~del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165~~ il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure di concorso, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, **comunque in numero non superiore a quindici unità e delle facoltà assunzionali** e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento.”

Articolo 16

La disposizione deve essere riformulata reintroducendo il riferimento alla Direttiva 2006/66/CE.

Si segnala inoltre l'opportunità di stralciare il comma 4, in quanto apporta modifiche agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 prevedendo la sostituzione di un periodo con un altro di identica dicitura.

Articolo 22

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, non si possono escludere effetti negativi per la finanza pubblica. Pertanto, è necessaria la soppressione di tali modifiche e il ripristino della norma nella sua formulazione originaria.

Articolo 30

Al fine di garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica, la relazione tecnica relativa all'articolo deve essere modificata come segue:

“L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare il Comitato per il Capitale Naturale. La partecipazione a tale comitato è a titolo gratuito.

Al funzionamento del Comitato per il Capitale Naturale, anche in termini di supporto logistico e amministrativo, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma in esame non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

2) SOPPRESSIONI.

Articolo 14-bis

Il criterio ivi previsto di calcolo dei contributi non consente di assicurare che gli stessi permettano di raggiungere la somma di 2 milioni di euro prevista dall'articolo 206-bis, comma 6,

del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (la cui attività di vigilanza, tra l'altro, ai sensi delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, sarebbe ora in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare).

Articolo 14- octies

Si esprime parere contrario sulla modalità di copertura finanziaria, consistente nell'inasprimento delle aliquote di accise sui tabacchi in quanto un generico aumento di oneri non quantificati causerebbe una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale e l'aumento del fenomeno illegale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale.

Ciò posto, si esprime parere contrario ai commi 3 e 4 recanti la copertura finanziaria alla disposizione che non può, conseguentemente negli attuali termini in assenza di una formulazione alternativa della copertura, avere ulteriore corso.

Articolo 26-ter


Dall'attuale formulazione della disposizione non si possono escludere effetti finanziari derivanti dall'automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere. Pertanto, così come formulata, la norma deve essere stralciata dal provvedimento.

Articolo 36

La copertura dell'onere per il MEF, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro (ossia tra il 20% e il 49% della dotazione) e, peraltro, non attribuito puntualmente ad una o più annualità, è individuato genericamente nelle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020. Tale copertura non è da ritenersi idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009.

Inoltre, la previsione dell'obbligo in capo a Cassa Depositi e Prestiti di partecipare al Fondo Italiano Investimenti "Green Communities" introdotto dalla norma, contrasta con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, in base alla quale deve operare a condizioni di mercato e perseguendo una adeguata redditività.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AC 2093

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

RELAZIONE TECNICA

Art. 1-bis.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

La disposizione, che è stata introdotta in Commissione, non comporta oneri finanziari.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).

L'articolo 4 prevede il coordinamento delle autorizzazioni di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo la disposizione secondo la quale per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Si ritiene che dall'introduzione della norma non derivi alcuna criticità in quanto l'integrazione delle due procedure comporterà una semplificazione amministrativa per l'autorità competente al rilascio di tali titoli ed una accelerazione della tempistica per tali procedure autorizzative.

Art. 7

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

L'articolo 7 non è stato modificato in Commissione e pertanto si rinvia alle relazioni governative già predisposte.

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra).

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

Art. 8-bis

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

La novella prevede una modifica della definizione di “sistema efficiente di utenza” e del regime di accesso al sistema elettrico. Tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le ricadute della diversa distribuzione dei corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, interessano le bollette elettriche e non la fiscalità generale.

Art. 8-ter

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

La novella prevede l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nella Tabella 1-A del decreto 6/7/2012 (meccanismo di incentivazione fonti diverse dal Fotovoltaico). Tale inclusione non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica: infatti la spesa per l'incentivazione è a carico delle bollette elettriche e non della fiscalità generale (peraltro, anche per il carico sulle bollette, è già previsto un tetto di spesa massima superato il quale il meccanismo si blocca).

Art. 9

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).

L'agevolazione concessa a favore dei soggetti in possesso di specifiche certificazioni ambientali (EMAS/ISO 14001) è riferita alla garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, ex articolo 75 del D.lgs. 163 del 2006, recante codice dei contratti pubblici, e non sulla “cauzione definitiva” di cui all'articolo 113 del medesimo decreto. Pertanto, non si ravvede pregiudizio riguardo alla sostenibilità economica degli interventi prospettati.

Art. 9-bis

(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).

La disposizione introduce nuovi criteri di preferenza per la distribuzione delle agevolazioni esistenti, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

La quantificazione puntuale in raffronto specifico all'impatto in termini di finanza pubblica per gli appalti con e senza caratteristiche ecologiche (criteri ambientali minimi), deve tenere presente che l'architettura dei criteri ambientali minimi e gli stessi requisiti avranno l'effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche sia in via diretta che per i benefici che incideranno sul complesso del sistema economico.

A tale proposito si rileva che nelle categorie di appalti con i quali si può conseguire efficienza energetica negli usi finali per i quali sono e saranno definiti i CAM (ad ora: lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica); gli specifici requisiti in termini di ridotti consumi energetici con l'applicazione dei CAM determinano sistematiche economie di spesa.

Per quanto riguarda le altre categorie di appalto occorre tenere conto che il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non è di norma superiore a prodotti privi di caratteristiche ambientali ma soprattutto occorre tenere in debito conto che le caratteristiche di qualità ambientale dei prodotti conformi ai CAM (per esempio la facilità del disassemblaggio, la durata, l'assenza di sostanze chimiche pericolose, la presenza di materiale riciclato) rende possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita ed il reimpiego nei cicli economici, promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa, come peraltro indica la Commissione Europea.

Peraltro, l'applicazione dei CAM è un mezzo efficace con il quale contrastare il fenomeno dell'ingresso nelle commesse pubbliche di prodotti con caratteristiche indefinite di qualità, anche ambientale e di filiere poco trasparenti. Non a caso la stragrande maggioranza degli altri Stati Membri applicano sistematicamente i propri Criteri ambientali nelle procedure di gara e la Commissione Europea sostiene fermamente l'applicazione dei criteri ambientali europei o nazionali negli appalti pubblici.

Inoltre i CAM vengono definiti in condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici dei settori interessati che hanno tutto l'interesse a non pregiudicare ulteriormente i propri margini di guadagno (pertanto non condividerebbero mai requisiti o architetture dei CAM economicamente insostenibili, in un quadro di riduzione delle spese in beni e servizi), i quali, al contrario, hanno invece l'interesse a proteggere le proprie produzioni di qualità e la trasparenza delle filiere.

Per aggiungere altri esempi specifici su altre categorie: CAM per le forniture e ritiro di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro: si chiede una quota minima di cartucce rigenerate di qualità, che hanno un prezzo di mercato pari alla metà delle cartucce originali. CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: i prodotti detergenti/disinfettanti a minori impatti ambientali costano tanto quanto i prodotti con formulazioni più aggressive sull'ambiente; le procedure per dosare e razionalizzare i consumi dei prodotti detergenti determinano riduzione del costo del servizio reso.

Alla luce di quanto esposto si ribadisce che la disposizione in oggetto non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-bis

(Modifiche al decreto ministeriale 6 luglio 2012)

La disposizione introdotta in sede di Commissione apporta limitate modifiche alle tabelle allegate al decreto ministeriale 6 luglio 2012, al fine di escludere alcuni tipi di rifiuti dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12-ter

(Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 75 del 2010)

La disposizione introdotta a seguito dell'esame della Commissione prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione dell'ammendante compostato misto siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona) i quali vengono correntemente utilizzati proprio per effettuare la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani.

In particolare, include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi), ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra le matrici ammesse dal D.lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti per la preparazione dell'ammendante compostato misto. L'articolo in esame integra a tal fine l'allegato 2 del D.lgs. n. 75/2010 che elenca nella colonna "Modo di preparazione e componenti essenziali" i materiali ed i rifiuti idonei ad essere trasformati in ammendante compostato misto.

Ai sensi del predetto decreto legislativo gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del D.lgs. n.75.

Il punto 2 del predetto allegato, al numero 5, include tra gli ammendanti, il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

L'immissione dei sacchetti con le predette caratteristiche negli impianti di compostaggio è perfettamente compatibile con il processo di compostaggio e non peggiora la qualità del compost prodotto. Al contrario la specifica è necessaria al fine di evitare che altri sacchetti che non hanno le predette caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità siano utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici e conferiti poi agli impianti di compostaggio arrecando danno al processo e peggiorando la qualità del compost prodotto.

Art. 12-quater

(Pulizia dei fondali marini).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione, e consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1). A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (comma 2).

Art. 12-quinquies

(Modifiche al regolamento 161/2012 in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

L'art. 12-quinquies, inserito nel corso dell'esame in Commissione, mira a risolvere alcune problematiche inerenti il settore lapideo italiano.

L'articolo 1 del DM 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" prevede, infatti, che lo stesso si applichi anche: "ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)". Tale previsione risulta di difficile applicazione soprattutto perché la suddetta normativa è stata predisposta per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di grandi o piccole dimensioni e mal si adatta ai residui delle attività del settore estrattivo, che tra l'altro risultano non coerenti con l'oggetto del regolamento.

La disciplina attualmente vigente si presenta di difficile e non chiara applicazione rispetto al comparto estrattivo per la mancanza dei metodi per determinare il contenuto di eventuali contaminanti nei residui e dei limiti che devono essere rispettati. Pertanto attualmente risulta estremamente difficoltoso classificare i residui del settore lapideo come sottoprodotti.

L'emendamento ha pertanto lo scopo di semplificare la gestione dei suddetti materiali e di consentire che gli stessi siano assoggettati alla disciplina della Parte IV del D.lgs. 152/06 ed in particolare a quella dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del citato decreto, escludendo quindi che tali residui rientrino nel campo di applicazione del Regolamento sulle terre e rocce da scavo.

L'emendamento è coerente con la vigente disciplina europea di settore.

Art. 13-bis

(Modifiche agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152/2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e all'attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i commi da 1 a 4, oltre ad apportare correzioni di carattere formale anche in conseguenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono volti a porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 modifica l'articolo 222, comma 2, ultimo periodo, prevedendo l'obbligo per il CONAI di adempiere entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata. Tale disposizione sostituisce l'attuale regime, nel quale, invece, la possibilità di sostituire i gestori pubblici era rimessa alla scelta volontaria del CONAI. Si tratta di una norma volta a definire in maniera certa e prevedibile le ipotesi di sussidiarietà del CONAI rispetto al gestore pubblico ed ha lo scopo di evitare inefficienze nella fase della raccolta che si ripercuotano inevitabilmente sulla realizzazione degli obiettivi di riciclaggio e determinino così l'inosservanza delle disposizioni europee.

I commi 6 e 8 precisano che i consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio, ed in tal modo esplicitano il ruolo di tali soggetti all'interno del complesso sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi, formalizzando quando già nei fatti consolidato circa la natura pubblica del servizio espletato. Sul punto si consideri che tale esplicitazione è ispirata anche all'esigenza di rimediare ad una serie di contestazioni sollevate in riferimento alla coerenza del sistema con l'impianto concorrenziale del mercato, in ultimo dinanzi all'AGCM.

Il comma 7 formalizza il carattere sussidiario dell'attività svolta dai Consorzi e del loro ruolo nel settore della gestione dei rifiuti di imballaggio, ribadendo che i consorzi non possono in alcun modo limitare l'iniziativa imprenditoriale dei soggetti che operano sui mercati coinvolti e devono garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e prioritariamente di quelli provenienti dalla raccolta differenziata.

Da ultimo, il comma 9 differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò al fine di consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo interno ai consorzi ai cambiamenti derivanti da queste disposizioni in esame.

Art. 14

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).

L'articolo 14, modificato durante l'esame in Commissione, interviene sull'art. 205 del d.lgs. 152/2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:

- a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
- a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;

- a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente. La formulazione della norma con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera f) " come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato non appare riferibile. La norma infatti per mero refuso non richiama il corretto articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;
- a precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti;
- a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

La norma stabilisce che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si ritiene necessario richiamare il corretto riferimento all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Apportando tale modifica, si rimodula in modo diverso il tributo per lo smaltimento in discarica, una voce che non incide sulla copertura delle spese del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

Infatti l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nell'istituire il tributo, oltre che stabilire, al comma 27, che esso è dovuto alle Regioni, prevede anche la sua destinazione che non è la copertura dei costi del servizio.

Il tributo, prevede il citato articolo, in parte va alle province e per il resto affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente, alla istituzione e manutenzione delle aree naturali protette ecc.

Ai costi effettivi del servizio che il Comune trasla poi sulle utenze è aggiunto il tributo.

Un aumento o diminuzione del tributo non incide quindi sulla gestione delle discariche; i gestori sono del resto solo sostituiti d'imposta.

Il comma 29 prevede che l'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

L'articolo 14 nulla innova in merito come pure sulla destinazione dell'addizionale prevista dall'art. 205 c. 3 octies del D.lgs. 152/2006.

La posposizione di un anno introdotta dall'u.c. dell'art. 14 non è in contrasto con la normativa comunitaria in quanto la Direttiva 2008/98 non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata.

La normativa comunitaria, come del resto recepita dall'art. 181, prevede che le autorità competenti realizzino, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, e adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo

stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Sul punto si ritiene che per un refuso manchi il riferimento alla norma, ma in ogni caso si tratta della TASI (all'articolo 2, comma 1, lettera f - che si presuppone sia riferito al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

Art. 14-ter

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

La norma è stata inserita nel corso dell'esame in Commissione.

Essa autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri.

La norma prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 19-bis dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006); attraverso tale disposizione si intende incentivare la diffusione del compostaggio domestico quale strumento di gestione dei rifiuti che massimizza i benefici ambientali derivanti dal mancato conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico di gestione nonché i costi associati alla gestione degli stessi. Infatti il compostaggio di comunità evita che i rifiuti organici siano raccolti in maniera separata dal gestore e trasportati per lunghe distanze fino ad un impianto di compostaggio o che vengano raccolti congiuntamente agli altri rifiuti, laddove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica, per essere smaltiti in discarica. Nel primo caso i benefici ambientali riguardano le mancate emissioni in atmosfera derivanti dalla raccolta e trasporto di detti rifiuti. Nel secondo caso alle mancate emissioni della raccolta e trasporto si devono aggiungere le mancate emissioni di biogas che il conferimento dei rifiuti organici in discarica produce. Per quanto riguarda il profilo dei costi, occorre ricordare che a fronte della riduzione della tariffa di gestione dei rifiuti che il gestore accorda alle utenze che effettuano il compostaggio domestico, tale pratica determina una grande riduzione dei costi di gestione di detti rifiuti attualmente sostenuti dal gestore del servizio o dal comune. Infatti il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio rappresenta una delle voci di costo maggiori dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani (circa 100euro a tonnellata). Lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti in discarica (circa 60 euro a tonnellata). Attualmente è infatti prassi comune che l'utente che effettua il compostaggio domestico goda di una riduzione della tariffa. Questa è infatti stabilita dal comune o dal gestore in percentuale sulla quota variabile che costituisce la tariffa di gestione proprio al fine di incentivare gli utenti a tale pratica virtuosa. Tale riduzione della tariffa è quindi pienamente compensata dai risparmi che il gestore ottiene dal mancato conferimento dei rifiuti organici al sistema pubblico di gestione.

Viene poi prevista, al comma 2, la possibilità di realizzazione, con denuncia di inizio attività (DIA), di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 7-bis dell'articolo 214 del D.lgs. 152/2006). Tale disposizione, attraverso la semplificazione autorizzativa dei piccoli impianti di compostaggio, è volta anch'essa a promuovere la diffusione del

compostaggio domestico e di comunità sollevando il gestore del servizio dall'onere di gestire la frazione organica dei rifiuti urbani che rappresenta una delle maggiori voci di costo del servizio.

La norma non comporta effetti finanziari considerato l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI.

Art. 14-quater

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame in Commissione, e disciplina in via sperimentale, l'avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici (attraverso l'introduzione dell'articolo 219-bis del D.lgs. 152/2006).

Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

Con riferimento alle tariffe agevolate, si precisa che la riduzione dell'entità complessiva della tariffa non rappresenta un problema da gestire sin dall'entrata in vigore della norma, dal momento che la norma, al comma 4, rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità operative della sperimentazione (inclusa la riduzione della tariffa). In ogni caso si sottolinea che il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste, consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti con la conseguenza che quei costi di gestione non vengano più sostenuti.

La norma non comporta effetti finanziari considerato l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI.

Art. 14-quinquies

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

Tale articolo, inserito durante l'esame in Commissione, modifica l'articolo 220, comma 2, del D.lgs. 152/2006, in merito agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

In particolare, prevede una modalità diversa di trasmissione dei dati sulle quantità di imballaggi, non più acquisiti dal CONAI ma comunicati dai soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Inoltre si prevede che la trasmissione di tali dati possa avvenire anche semplicemente trasmettendo il MUD a partire dalla dichiarazione riferita al 2014.

Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti.

Tale disposizione ha lo scopo di facilitare la trasmissione delle informazioni, incrementando l'efficienza del sistema, garantendo la tempestività delle trasmissioni dei dati alla Commissione europea, e permettendo altresì la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 206-bis.

Art. 14-sexies

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

L'articolo, inserito durante l'esame in Commissione, modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del D.Lgs. 152/2006 ridefinisce le modalità di elaborazione e comunicazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, da parte dei produttori e del CONAI.

L'articolo prevede che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi di filiera devono presentare al CONAI, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, comprensivo di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'art. 221).

La disposizione prevede inoltre, in analogia con quanto previsto dall'articolo 221, che anche ciascun consorzio di filiera trasmetta al CONAI il proprio programma pluriennale di prevenzione comprensivo di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'art. 223).

Sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (modifiche all'art. 225).

Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.

Art. 14-septies

(Bilancio di esercizio del consorzio nazionale imballaggi)

Durante l'esame in Commissione, è stato introdotto l'articolo 14-septies, che modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Si tratta di una disposizione volta a colmare una lacuna normativa, al fine di rendere trasparente la gestione economica del consorzio, e agevolare le attività di valutazione svolte dal Ministero.

Art. 14-nonies

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

L'articolo 14-nonies, inserito durante l'esame in Commissione, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire continuità disciplinare in un settore che già aveva visto una produzione normativa autonoma grazie al GSE (Disciplinare 2012).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14-decies

(Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

Durante l'esame in Commissione è stato introdotto l'articolo 14-decies, al fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di Stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) per consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il richiamato comma 667 demanda ad un regolamento ministeriale, (che si sarebbe dovuto emanare entro il 1° luglio 2014) la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Tale regolamento si sarebbe dovuto emanare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Rispetto al comma 667, la disposizione in commento proroga il termine per l'emanazione di detto regolamento (entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame) attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); si introduce inoltre l'esplicita finalità di

dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Tale disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Art. 15-bis

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo 15-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione (modifica al comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si tratta di una disposizione di adeguamento all'intervenuta modifica degli allegati alla direttiva 94/62/CE con i quali si è estesa la tipologia di imballaggi anche ai vasi da fiori, che nel nostro ordinamento è stato recepito con il DM 125 del 22.4.2014.

Art. 17

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).

Durante l'esame in Commissione, è stato interamente sostituito l'articolo 17, che modifica l'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

Art. 18

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).

L'articolo 18 non è stato modificato in Commissione e prevede una modifica all'articolo 233 del decreto legislativo 152 del 2006, al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. La norma non comporta oneri finanziari.

Art. 19-bis

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati)

Durante l'esame della Commissione è stato introdotto una specifica disposizione volta a promuovere da parte delle Regioni misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive per i comuni nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione approvato da questo ministero con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.

Inoltre viene disciplinato l'obbligo da parte delle Regioni di adottare Programmi Regionali di prevenzione dei rifiuti sulla base delle misure previste dal Programma Nazionale di cui sopra.

Al fine di dare supporto alle regioni per assicurare la corretta attuazione delle azioni previste dalla programmazione, la Direzione generale competente, ai sensi del capitolo 2 del citato Decreto, sta provvedendo alla istituzione del Tavolo di lavoro permanente composto dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'ambiente n. 185 del 8 luglio 2014 è stato istituito un comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Art. 21

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

La disposizione che non è stata modificata in Commissione, dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003 che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg.

Art. 23

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)

La norma introduce l'articolo 72-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ricomprendendo anche le opere e gli immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico. La norma prevede, inoltre, la misura sanzionatoria in caso di violazione del divieto di realizzazione sulle aree e sugli edifici compresi in aree a rischio.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

L'emendamento approvato, introducendo mera specificazione delle categorie di infrastrutture idriche prese in considerazione del tutto omogenee alla nozione preesistente, rende tuttora valida la già inserita clausola di invarianza finanziaria. Per il resto si rinvia alla relazione tecnica che accompagna il testo originale.

Art. 24-bis

(Contratti di fiume).

L'articolo, che è stato inserito durante l'esame in Commissione, disciplina i contratti di fiume quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata al fine di perseguire la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e dei territori fluviali. Il carattere programmatico della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

Art. 25

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).

L'articolo, che ha subito una limitata modifica nel corso dell'esame in Commissione, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico assicuri, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acque necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura degli oneri l'Autorità definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

Art. 26

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato).

Le modifiche introdotte in sede di Commissione prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisca le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di cinquanta litri al giorno di acqua. La copertura degli oneri è in ogni caso assicurata dall'Autorità come segnalato all'articolo 25 in merito alla tariffa sociale del servizio idrico.

Art. 26 - bis

(“Disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano”)

L'articolo 26-bis, nel testo trasmesso risultante dagli emendamenti, conferma complessivamente il testo attualmente vigente delle disposizioni di cui alle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980,

andando a modificare unicamente una integrazione successivamente introdotta dall'art. 1, comma 137, della *Legge di Stabilità 2013*.

Il comma 1 di detto art. 26-*bis*, infatti, ribadisce quanto già disposto dall' art. 3 della L. 925/1980, ovvero che la corresponsione del sovracanone di bacino imbrifero montano è dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua che alimentano impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale media annua superiore a 220 KW.

Il successivo comma 2 recita testualmente: *L'applicazione del sovra canone stabilito dalle leggi di cui al comma 1 viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.*

Tale formulazione differisce dalla norma introdotta dall'art. 1, comma 137, della *Legge di Stabilità 2013* la quale recita : *“Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 sono estesi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 KW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”*.

La differenza, come si vede, consiste nell'aver eliminato la frase *“Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani”*. Mentre la mancanza della precisazione *“superiori a 220 KW di potenza nominale media”* appare ininfluenza essendo tale specificazione implicita in virtù del richiamo alle due leggi citate in premessa, l'eliminazione della pre-condizione che finalizzava l'estensione dei sovracanoni soltanto alla prosecuzione di interventi infrastrutturali appare preordinata ad ampliarne la destinazione, estendendola anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259).

In merito all'articolo 27 si rileva che, ancorché venga citata nell'articolato la legge 36/2001 (legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), tuttavia esso non impatta sulle competenze specifiche del MATTM, disciplinando modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/03), materia questa posta in capo al MSE.

Art. 28

(Acque reflue dei frantoi oleari).

L'emendamento approvato costituisce una mediazione, sostenibile a livello ordinamentale, tra l'esigenza del corretto scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e quella di garantire la sostenibilità di tale smaltimento nei sistemi di depurazione comunali. Il punto di caduta è rimesso, entro precisi limiti che segnatamente riguardano peculiari terreni montani o collinari, alla valutazione dei sindaci in ordine alla mancanza di criticità nel sistema di depurazione. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 29-bis

(Modifica dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La disposizione, introdotta dalla Commissione, dispone che i Comuni possano individuare appositi spazi presso i centri di raccolta previsti dal decreto legislativo 152 del 2006, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionamenti direttamente idonei al riutilizzo.

La disposizione in esame intende favorire il riutilizzo dei beni che sono ancora idonei a soddisfare l'interesse per il quale sono stati progettati e messi in commercio ma di cui il proprietario intende disfarsi.

Per intercettare tali beni e impedire che finiscano nel ciclo dei rifiuti, la norma prevede che presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani siano individuate aree dove detti beni possono essere esposti per lo scambio tra cittadini.

Trattandosi di una mera facoltà l'eventuale individuazione dei soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

L'articolo, che non è stato modificato in Commissione, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

La finalità della norma è pertanto quella di canalizzare le misure di sostegno economico a favore di interventi, iniziative e beni ambientalmente sostenibili attraverso un apposito catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Il Catalogo viene gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32

(Gestione rifiuti sanitari - Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).

L'articolo 32 introdotto in Commissione modifica l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 (il cui riferimento è erroneamente riportato in rubrica col numero 152 e andrà modificato).

La norma riguarda la gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attinenti ad attività professionali a ridotto impatto ambientale (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, la norma fa riferimento ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

In particolare, la nuova disposizione differisce rispetto al precedente testo dell'articolo 40, per alcune semplificazioni di tipo formale (menzione dei codici ATECO piuttosto che descrizione delle attività coinvolte), possibilità per gli esercenti di conservare i formulari, oltre che presso la propria sede, anche presso associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I destinatari di tale disposizione sono, in particolare le seguenti attività: ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing. Rispetto a quanto precedentemente previsto dall'articolo 40, non sembrano riconducibili a nessuno di questi codici ATECO le attività di agopuntura.

La disciplina semplificatoria inerente le modalità di trasporto di tali tipologie di rifiuti resta inalterata e abilita al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi prodotti da tali attività per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Inoltre, la disposizione prevede, diversamente dalla formulazione dell'articolo 40, l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE, si osserva che il primo paragrafo di tale norma prevede l'obbligo di tenuta, con riferimento ai rifiuti pericolosi, di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, natura, origine dei rifiuti nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Il formulario di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, cui sono comunque obbligati i soggetti destinatari della norma in esame, deve menzionare almeno i seguenti elementi:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Pertanto, la disposizione in discorso non pare in contrasto con l'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE dal momento che vi è una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attività di smaltimento dei rifiuti in esame è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 34

(Aree Oil Free Zone)

La norma, inserita in Commissione, prevede l'istituzione di aree "Oil Free" nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili. La facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Art. 37

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

La proposta di delega mediante l'adozione dei previsti decreti legislativi consentirà di perseguire la completa armonizzazione della normativa nazionale di settore con quella comunitaria e dell'aggiornamento e dell'adeguamento tecnico della normativa nazionale, previsto anche dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

La proposta di delega è finalizzata, tra l'altro, alla razionalizzazione, alla semplificazione ed alla riduzione degli adempimenti e degli oneri posti a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti. Infatti, sia il D.lgs. 194/05 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE che la legge quadro 447/95 e i relativi decreti attuativi prevedono, per le infrastrutture dei trasporti principali (aeroporti con oltre 50.000 movimenti annui, strade con più di 3.000.000 di veicoli annui e ferrovie con più di 30.000 convogli annui) e per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti, adempimenti spesso complessi e ridondanti.

Per quanto riguarda invece gli edifici, l'attuale normativa nazionale, costituita dal DPCM 5/12/1997, ha condotto all'insorgenza di un notevole contenzioso giudiziario tra acquirenti e costruttori di abitazioni a causa delle complesse azioni autorizzative e di sorveglianza previste per le Amministrazioni Comunali, delle difficoltà interpretative ed attuative del decreto stesso e di palesi errori contenuti nel suo testo. Tale normativa risulta inoltre non conforme alle attuali tendenze di regolamentazione a livello comunitario ed alla recente normazione tecnica di settore (norme UNI). Con lo strumento della delega si procederà pertanto all'adeguamento strutturale degli edifici in funzione della classificazione acustica degli stessi, così come introdotto dalle recenti indicazioni tecniche.

Anche la normativa relativa alle sorgenti di origine industriale necessita di una revisione, allo scopo di regolamentare in maniera corretta le azioni necessarie ai fini delle autorizzazioni e dei pareri di merito anche per favorire lo sviluppo economico.

Stessa esigenza viene rappresentata in ordine all'aggiornamento alla attuale tecnologia delle metodologie di misura e dei criteri di progettazione degli interventi di risanamento acustico.

Le azioni da attuare con i previsti decreti legislativi non solo non incrementeranno gli oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, ma andranno bensì nella direzione della semplificazione, della riduzione degli adempimenti e dello snellimento degli iter istruttori, autorizzativi e di controllo di competenza.

Infatti, in merito alla tematica del risanamento acustico, attualmente sono presenti a livello comunitario e a livello nazionale una serie di adempimenti in gran parte analoghi tra loro (rispettivamente predisposizione di mappe acustiche strategiche e piani di azione da parte degli agglomerati e zonizzazioni acustiche e piani di risanamento acustico nazionale) di competenza delle amministrazioni pubbliche.

A valle di tale processo di armonizzazione l'unificazione delle procedure consentirà un vantaggio in termini di riduzione degli oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni.

La predisposizione delle mappature acustiche delle infrastrutture dei trasporti e dei piani d'azione previsti dalla direttiva 2002/49/CE e dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti sono a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono con proprie risorse.

Con riferimento poi all'impiego dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni disciplinate all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di recepimento della direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nell'ambito della delega si provvederà alla definizione delle modalità di utilizzo dei proventi medesimi. Si osserva, inoltre, che la definizione dell'impiego dei proventi delle sanzioni di cui sopra, proposta nella delega, persegue dunque la linea di garantire, in ottemperanza agli obblighi comunitari, una costante ed efficace azione di controllo degli adempimenti previsti dalla direttiva 2000/14/CE e non determina effetti onerosi al bilancio dello Stato, dal momento che non è stata ancora irrogata, da parte delle Prefetture territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del DM ambiente 4 ottobre 2011 attuativo del D.lgs. 262/2002, alcuna sanzione.

Con il comma 4 dell'articolo in esame è stato, pertanto, previsto che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

E.1 BTT. 2014

Non si verifica la relazione tecnica dei sottoindicati articoli.

Art. 2-bis

(Programma di mobilità sostenibile)

L'articolo 2 bis incentiva una serie di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare delle forme di car-pooling e bike-pooling, mediante la realizzazione di un programma nazionale di mobilità "dolce" nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro.

A tale programma sono destinati 35 Meuro a valere sulle risorse provenienti dalle aste delle quote di emissioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del D.lgs. 30 del 2013.

La copertura di tali risorse è data dalla quota, destinata dal predetto D.lgs. 30 del 2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da imputarsi alle somme già versate in conto Entrate dello Stato nel corso del corrente anno, in via di riparto e assegnazione. La quota di competenza del Ministero dell'Ambiente è pari a 149 Meuro sui 416 Meuro totali che rappresentano il valore delle quote assegnate fino all'anno 2013.

Art. 5-bis

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW)

Per quanto attiene l'articolo 5-bis, si segnala che le attività svolte dall'Istituto Superiore di Sanità, finalizzate allo svolgimento della Valutazione di impatto sanitario da introdurre come prescrizione nei provvedimenti di compatibilità ambientale, sono rese con le risorse strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Art. 10-bis

(Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici).

Si ritiene opportuno evidenziare che gli adempimenti connessi al monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali minimi sono effettuati con le risorse finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Il sistema elettronico di rilevazione dei dati, gestito dall'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, è operativo ed è stato già implementato a livello informatico un nuovo sistema di rilevazione, con il quale sarà possibile raccogliere dati più specifici, attesi dalla Commissione Europea.

Pertanto, non vi è alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter

(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

Le attività previste dall'articolo 10-ter saranno effettuate con le risorse disponibili previste a legislazione vigente e non vi è alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(“Accordi di Programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo”)

L'articolo 11, modificato durante l'esame in Commissione, reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del D.lgs. 152/2006.

L'articolo 206-ter del D.lgs. 152/2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti (anziché le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come era previsto nel testo originario). Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 (si segnala che tale norma è stata ritirata e che è in vigore la norma 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. Il testo originario prevedeva incentivi dedicati alla commercializzazione di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da una serie di materiali elencati nella norma. Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione fa riferimento alla possibilità di erogazione come crediti di imposta, detrazioni fiscali o riduzioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma.

Il nuovo articolo 206-quater del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato postconsumo può essere dimostrata tramite 4 certificazioni di enti riconosciuti e che il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti

che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge.

Il nuovo articolo 206-quinquies del D.lgs. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma. Il nuovo articolo 206-sexies del D.lgs. 152/2006, non presente nel testo originario dell'articolo 11, detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali. In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali "post consumo", le cui percentuali sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

Art. 13

("Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti")

L'articolo 13, commi 1, 2 e 3 nella versione emendata a seguito dell'esame in Commissione, detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Sul punto, in coerenza con l'avvenuta soppressione dell'Osservatorio, tutti i riferimenti a tale organo sono sostituiti con il riferimento al Ministero dell'ambiente in tutto il corpo dell'articolo 206-bis.

In primo luogo la modifica della rubrica del citato articolo 206-bis fa esplicito riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, in precedenza attribuite all'Osservatorio Nazionale.

Con le altre modifiche dell'articolo 206-bis sono precisati e specificati le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente in materia, con specifico riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, alla elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio, alla elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e definizione di un sistema

tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Si tratta di attività complesse che comportano lo svolgimento di articolati procedimenti, istruttorie tecniche e attività di controllo, ad esempio il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi, per le ispezioni necessarie ad accertare l'esistenza e la permanenza dei presupposti del riconoscimento di tali sistemi autonomi, e per la vigilanza sul sistema dei CONAI/Consorzi di filiera, profilo quest'ultimo particolarmente delicato ove si consideri le funzioni e le finalità di interesse pubblico che tali consorzi sono chiamati a svolgere e la necessità della corretta finalizzazione delle risorse economiche utilizzate a detti fini da CONAI/Consorzi che derivano dall'applicazione, imposta per legge, di un contributo su ogni imballaggio immesso sul mercato che finiscono per gravare sul consumatore finale.

Per garantire l'espletamento di tali attività la norma in esame prevede che il Ministero si possa avvalere di ISPRA tramite apposita convenzione.

Inoltre, le spese per tali attività sono coperte dalle somme di cui al comma 6, per un importo che i Consorzi sono già obbligati a versare sia dal D.lgs. 22 del 1997, confermato dal D.lgs. 152 del 2006, pertanto senza nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 13, comma 4, detta disposizioni anche in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone la possibilità di inquadramento nel Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica e delle facoltà assunzionali, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico. A tal fine è necessaria la richiesta del personale interessato e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale.

Inoltre, limitatamente all'attuazione del DPCM del 10 luglio 2014 (di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali viene elevato al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga ai limiti, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dall'art. 19, c. 5-bis, del D.lgs. 165/2001.

L'articolo 13, comma 5, modifica l'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. In particolare, si introduce, con riferimento allo stato di attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 12 dell'articolo 199 del D.lgs. 152 del 2006) l'onere per le regioni o le province delegate di pubblicare annualmente sui siti web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Al citato articolo 199 è altresì inserito il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Entrambe le disposizioni costituiscono strumento per garantire una maggiore semplificazione dei sistemi di comunicazione dei dati tra enti territoriali e Stato, favorendo l'efficienza dell'attività delle amministrazioni centrali e facilitando gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

Le disposizioni esaminate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, le uniche spese derivanti dalle modifiche proposte relative alla soppressione dell'Osservatorio sono quelle relative alle nuove competenze in capo al Ministero dell'ambiente, per le quali si prevede la possibilità di avvalersi del supporto tecnico di ISPRA nonché di implementare l'organico tramite le procedure di inquadramento nei ruoli del personale già in posizione di distacco o comando presso il Ministero.

Si segnala che la copertura delle spese per l'utilizzo dell'ISPRA, quale soggetto tecnico di cui si avvale il MATTM per le funzioni del soppresso Osservatorio, è interamente garantita dai contributi versati dai consorzi ed altri soggetti obbligati, ai sensi del comma 6, dell'articolo 206-bis del D.lgs. 152/2006, già vigente.

Pertanto, non sussistono alterazioni nella dinamica della spesa pubblica rispetto alla legislazione vigente.

Art. 14-bis

(Modifica all'articolo 206 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in parola modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno, anziché tramite contributi di importo complessivo pari a 2 milioni di euro come ora previsto.

Art. 14-octies

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

L'articolo, inserito durante l'esame in Commissione, aggiungendo l'art. 232-bis del D.lgs. 152/2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, sono previsti i seguenti interventi: - l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare; - l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare; - l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati; - il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi dal 1° luglio 2015; - la previsione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per la violazione del suddetto divieto (attraverso una modifica all'articolo 255, comma 1-bis del D.lgs. 152/2006); - la destinazione ai comuni dei proventi derivanti dalle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, a favore della raccolta dei mozziconi, delle apposite campagne di sensibilizzazione e della pulizia del sistema fognario urbano (modifica all'articolo 263, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006).

Art. 16

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

Nel corso dell'esame in Commissione, le modifiche apportate al testo originariamente proposto sono volte a correggere i riferimenti alla lettera c), nonché a inserire i commi 2, 3 e 4.

Con riferimento alla lettera c), essa reca come unica modifica rispetto all'emendamento pregresso la correzione dei riferimenti normativi, citati in maniera erronea. Sul punto si rappresenta che è necessario reintrodurre la Direttiva 2006/66/CE in quanto la direttiva 2013/56/UE del parlamento europeo e del consiglio modifica e non abroga la Direttiva 2006/66/CE, pertanto è necessario che sia richiamata nel testo.

I commi 2 e 3 introducono una specifica disposizione volta definire le modalità per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle tariffe previste rispettivamente dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dall'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, su pile accumulatori e relativi rifiuti.

La disposizione stabilisce che le somme derivanti dai proventi delle suddette tariffe, introitate dalla Tesoreria dello Stato, siano dalla stessa Tesoreria riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e che tale ministero provveda, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività.

La norma sulla riassegnazione è essenziale per portare a regime il sistema di gestione dei rifiuti nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile e degli accumulatori, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e di controllo.

L'assenza di apposita norma primaria che prevedesse la possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione di specifici decreti interministeriali previsti dalle normative settoriali, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffa, ha di fatto impedito, sino ad oggi, l'emanazione dei suddetti decreti, volti a stabilire l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori sulla cui base dovrebbe essere da questi rimborsato il costo delle attività sostenute dalla pubblica amministrazione.

Tale incompletezza normativa, oltre a generare un vulnus nel sistema dei controlli è stata oggetto anche di rilievi da parte della Commissione europea, da ultimo rappresentati dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie con nota del 9 aprile 2014, nonché l'apertura di un EU-Pilot 3422/12/ENVI.

Il comma 4 introduce una correzione ad un refuso emerso in sede di trasposizione della direttiva 2012/19/UE nel D.lgs. 49/2014, dal momento che, invece di porre come alternativi i sistemi di certificazione ISO e EMAS, li pone come cumulativi. L'emendamento volto a correggere tale refuso è in realtà a sua volta errato dal momento che riproduce la stessa identica formulazione che si voleva correggere. La versione corretta dell'emendamento è la seguente: «certificazioni iso 9001 e 14001 o emas, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit.»

Art. 22

(“Norme in materia di Autorità di Bacino”)

La norma in esame è stata emendata dalla Commissione di merito.

In particolare, rispetto al testo originario, si interviene sul comma 2 che modifica l'articolo 63 del d.lgs. 152/2006. Il comma 1 bis prevede l'istituzione, da parte delle regioni, delle Autorità di bacino distrettuale. A queste ultime sono trasferite le competenze delle regioni sotto il coordinamento del Ministero dell'Ambiente. Da tale modifica non deriva alcun onere per la finanza pubblica. La modifica al comma 2 consente l'articolazione territoriale delle Autorità di bacino ricorrendo alle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale. Da tale modifica non deriva alcun onere per la finanza pubblica. Le modifiche ai commi 4, 5, 7, 8 e 9 hanno rilievo ai fini organizzativi e non hanno oneri per la finanza pubblica.

Rispetto al testo originario vengono introdotti i commi 2 bis, inerente il bacino idrografico del Serchio, e 3, in materia di competenze, che non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 26-ter

(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo)

Le tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo consistono sfruttamento della pressione di un fluido, in genere acqua con additivi chimici, per creare e poi propagare una frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo (fratturazione idraulica o fracking). Lo scopo di tali tecniche è quello di aumentare, o ristabilire, il ritmo di estrazione di fluidi dal sottosuolo (come petrolio, gas e acqua) in quanto le fratture indotte vanno ad aumentare la permeabilità della roccia nell'intorno del pozzo di trivellazione, aumentando la portata dell'estrazione.

La norma dispone il divieto di applicazione delle tecniche di fratturazione idraulica in ragione della necessità di perseguire il buono stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi delle direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque) e 2006/118/CE (Direttiva acque sotterranee). La disposizione risponde anche alla necessità di promuovere un utilizzo razionale delle risorse idriche, impiegando le risorse disponibili per gli utilizzi prioritari, primo tra tutti il potabile. Le tecniche di fratturazione idraulica, infine, inducendo modificazioni artificiali della struttura del sottosuolo non prevedibili *ex ante*, potrebbero interferire in modo non controllabile con le condizioni sismiche e di assetto idrogeologico del territorio. Per tale motivo, in applicazione del principio di precauzione, oltre al divieto, il provvedimento prescrive l'obbligo da parte dei titolari di permessi di ricerca e/o coltivazione di comunicare ai Ministeri competenti e all'INGV i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso, pena la decadenza del relativo titolo concessorio o del permesso.

Art. 30

(Comitato per il capitale naturale).

Per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per il Capitale Naturale si ritiene che questo Ministero possa fornire in termini essenziali il supporto logistico e amministrativo, utilizzando a tal fine, le risorse strumentali, finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.

Occorre sottolineare però che per il migliore e più incisivo perseguimento delle rilevanti funzioni inserite in sede parlamentare al comma 4, ove si prevede che il Comitato promuova anche l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche-azioni dell'ente nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale, sarebbe opportuno prevedere una adeguata qualificazione del supporto necessario mediante il coinvolgimento organico di strutture tecniche all'uopo istituzionalmente dedicate.

In particolare, si segnala che nel Comitato è prevista la presenza del Ministro delle politiche agricole che dispone funzionalmente del Corpo Forestale dello Stato (CFS), struttura tecnico-qualificata sui temi del territorio, oltre a quella del presidente dell'ISPRA, Istituto tecnico-scientifico sui temi ambientali vigilato da questo Ministero.

Art. 33

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

La disposizione in esame pone un tema strategico di rilevanza fondamentale, in quanto l'approccio innovativo ad essa sotteso si fonda sulla identificazione di tipologie di ecosistemi di riferimento (boschi, acque, montagne, ecc.) da tutelare attraverso la valorizzazione dei benefici che da questi possono derivare per la collettività. Si parte cioè dai beni offerti in natura dalla biodiversità e si sviluppano politiche e misure in grado di promuovere specifici servizi ecosistemici (cibo, risorse idriche, materie prime, ecc.) fruibili per la collettività, anche ai fini di tutela.

La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema richiederà, in sede di esercizio della delega, l'individuazione di criteri valutativi per la quantificazione e la valorizzazione, attraverso meccanismi basati su incentivi e strumenti di mercato.

La filosofia che accompagna tale previsione guarda dunque al bene ambientale come risorsa da cui deriva una utilità collettiva, da incentivare senza gravare sulla finanza pubblica ma recuperando le risorse necessarie dal mercato. In particolare, il meccanismo dei PES (*Payment for Ecosystem Services*) si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l'adesione volontaria ai meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato.

Alla luce di quanto esposto, anche tenuto conto che la norma di delega non comporta immediato effetto operativo, si evidenzia che la disposizione non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 35

(Strategia nazionale Green Communities) -

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con altri Ministeri promuova la costituzione della strategia nazionale delle "Green Communities".

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto visibile sulla finanza pubblica dovendo in ogni caso i compiti istituzionali assegnati dall'emendamento essere esercitati compatibilmente con le dotazioni finanziarie esistenti.

Art. 36

(Fondo Italiano Investimenti "Green Communities")

Con il presente articolo si intende creare un contesto di azioni di promozione delle aree montane e rurali intervenendo con investimenti nel capo dell'innovazione tecnologica, della ricerca e dello sviluppo territoriale di quei territori a cosiddetto "Fallimento di mercato" che per la loro posizione soffrono dei deficit infrastrutturali gravi. Aree, peraltro, colpite da declino demografico e abbandono territoriale.

Per avviare processi virtuosi attraverso le azioni elencate nei commi 4 e 5 è stato individuato uno strumento finanziario quale il fondo comune di investimento.

Tale strumento, per sua natura, deve operare a condizioni di mercato e investire in programmi che ne valorizzino il patrimonio amministrato.

Tale strumento è di natura privatistica ed interviene, secondo le disposizioni del presente articolo, senza creare sperequazione tra soggetti beneficiari del suo intervento e senza creare distorsioni alla concorrenza.

In tale senso è stata introdotta la disposizione di cui al comma 3 dove si parla espressamente di valorizzazione patrimoniale del Fondo, inteso questo come aumento delle quote di fondo posseduta dagli investitori.

Per quanto concerne la sua costituzione (comma 1) il soggetto promotore è il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), di cui è socio di riferimento, promuove la partecipazione di soggetti investitori qualificati di natura privatistica che hanno lo scopo di creare valore dal loro investimento.

L'utilizzo dell'operatore CDP è da intendersi quale soggetto di natura privatistica che per la sua esperienza professionale e, soprattutto, nell'ambito delle sue norme statutarie, è individuato quale veicolo per una implementazione delle attività del Fondo in questione che ne garantisca la necessaria redditività.

Quindi, tale previsione normativa non comporta, con riferimento alla classificazione EUROSTAT, una modifica dello status di CDP quale "Market unit".

L'autorizzazione prevista al comma 1 è rivolta al socio di riferimento MEF e non alla CDP in quanto questo andrebbe contro le regole comunitarie di contabilità oltre che contro le regole statutarie di CDP.

Date queste considerazioni, il comma 7 prevede che la dotazione complessiva del Fondo sia di 1.000 Meuro di cui 510 Meuro apportati da CDP e il resto è conferito attraverso le risorse comunitarie provenienti dalla Programmazione 2014/2020, oltre che da una parte destinata al mercato. A fronte di tali conferimenti sono riconosciute quote di fondo ai sottoscrittori.

Nessuna risorsa è a carico del Bilancio Statale, pertanto, non è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 17 della Legge 196/2009 LCGS.

L'apporto di CDP è effettuato secondo le regole di mercato e a norma del suo statuto, quindi, essa stessa dovrà valutare la definizione dello stanziamento ed agire su basi convenienza economica.

La Programmazione comunitaria e il relativo quadro programmatico per il periodo 2014/2020 assegna all'Italia circa 100 MLD di Euro e l'Accordo di Partenariato, in corso di definizione con gli organismi comunitari, assegna agli Obiettivi Tematici (OT) le azioni da intraprendere per il conseguimento dei Risultati Attesi (RA).

Le linee di azioni del presente articolo sono ricomprese in diversi Obiettivi Tematici e finanziati con i fondi strutturali (FESR e FSE) ovvero attraverso le politiche di sviluppo rurale (FEASR).

Il richiamo al MEF è fatto in quanto, a norma dell'articolo 5 della Legge 183/87, è il titolare della gestione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. In tale fondo confluiscono tutte le risorse comunitarie destinate all'Italia attraverso la programmazione comunitaria.

Di conseguenza attraverso l'Accordo di Partenariato in sede di definizione ultima delle risorse tra i vari Programmi nazionale e regionali saranno specificatamente individuate quelle da allocare al Fondo istituito con il presente articolo.

Lo Statuto del Fondo individuerà la governance dello strumento in modo tale che possa essere sempre assicurata la sua posizione di "Market oriented".